



Città di Alassio

C.A.P. 17021 "Riviera dei Fiori"

REGOLAMENTO **PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI O DI COLLABORAZIONE** **E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE**

Approvato con Delibera di C.C. n. 54 del 17/04/1991 e successive modifiche di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/1994 esecutiva ai sensi di legge.

Art.1

La Giunta Municipale potrà contribuire nelle spese organizzative per manifestazioni, programmi culturali, gare sportive, manifestazioni turistiche, nonché per iniziative con finalità sociali, predisposte da Enti, Associazioni pubbliche e private ove ricorrono le condizioni in appresso specificate.-

Art.2

La possibilità di erogare contributi viene consentita, unicamente, per facilitare o rendere possibile la realizzazione di iniziative nei diversi settori:

- CULTURALE
- SPORTIVO
- TURISTICO

(eventuali altri settori potranno essere presi in considerazione qualora si sia dimostrata la pubblica utilità).

1) SETTORE CULTURALE:

tutte le iniziative proposte da Enti pubblici e privati, da Associazioni culturali, istituti scolastici etc. si propongono di propagandare il patrimonio artistico e culturale del Comune, e che organizzano manifestazioni, convegni, congressi di carattere prettamente culturale.-

2) SETTORE SPORTIVO:

tutte le iniziative proposte da Enti pubblici e privati e dalle Società sportive che si interessano di propagandare lo sport nella gioventù, nelle scuole, e che organizzano manifestazioni ad alto livello sportivo.-

3) SETTORE TURISTICO:

tutte le iniziative proposte da Enti pubblici e privati, e da tutte le Associazioni che operano nel campo del Turismo e che svolgono azioni promozionali, o manifestazioni di interesse turistico.-

Art. 3

Nel caso di compartecipazione del Comune nell'organizzazione di manifestazioni, iniziative, congressi, convegni etc. mediante assunzione a proprio carico di parte delle spese organizzative, il Comune provvederà direttamente alle relative forniture ed alla conseguente liquidazione delle fatture.

Art. 4

Qualora l'Amministrazione non entri direttamente nell'organizzazione, ma si limiti ad erogare unicamente dei contributi, beneficiari dei contributi stessi potranno essere Enti pubblici e privati, Associazioni, fondazioni, comitati etc. (così come previsti e disciplinati dagli artt. 11 - 42 del Codice Civile), indipendentemente dal riconoscimento o meno di persona giuridica, la cui attività accertata tramite statuti o atti costitutivi, rivesta un contenuto culturale-turistico e sportivo e non persegua scopo di lucro.

In caso di erogazione di contributo è subordinata alla indicazione del codice fiscale della Società a cui viene erogato il contributo stesso, ed alla attestazione che tale Società, Ente ect. sia più o meno soggetta alla ritenuta del 4% a' sensi dell'art. 28 del DPR 600/73.

Per le manifestazioni di particolare importanza turistica, culturale e sportiva, gestite direttamente da ditte o società private, l'Amministrazione Comunale potrà concedere il proprio patrocinio e contribuire nelle spese organizzative.-

Art. 5

La richiesta di collaborazione sia nella parte organizzativa che nelle spese, come di contributi dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale, o meglio agli Assessorati interessati, perlomeno un mese prima dalla data fissata per la manifestazione o iniziativa stessa, per consentire le varie valutazioni di tali iniziative/manifestazioni, e provvedere a tutti gli adempimenti legislativi del caso (vedi deliberazioni, impegni di spesa etc.).-

Art. 6

Qualora si dovesse patrocinare manifestazioni che comportino una organizzazione preventiva, la concessione del contributo potrà essere deliberato solo in presenza di un programma dettagliato della spesa presunta e dalla indicazione di altri eventuali Enti partecipanti o comunque di altre fonti di finanziamento, nonchè per la quota assunta a carico del richiedente.

Lo stesso verrà richiesto anche nel caso di intervento diretto da parte del Comune sia nella organizzazione che nelle spese organizzative.-

Art.7

L'erogazione di contributi a favore di Enti od Associazioni che svolgono attività sportive, o altre attività turistiche e/o culturali o di volontariato, a carattere annuale, potrà avvenire, previa presentazione di apposita istanza da parte degli interessati, corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

- copia dello statuto o dell'atto costitutivo;
- rendiconto delle iniziative attuate nell'ultimo esercizio chiuso;
- programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi ed entrate.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto o dell'atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino gli scopi e le finalità dell'Associazione richiedente.

La Giunta Comunale delibera annualmente, dopo l'approvazione del bilancio, il riparto delle somme stanziare tenendo conto:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale, nonché della loro valenza dal punto di vista sociale;
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

Art.8

L'erogazione dei contributi concessi avviene, di regola, ad avvenuta esecuzione delle attività previste nel programma finanziario.

La Giunta Comunale, tuttavia, potrà autorizzare all'atto della quantificazione del contributo medesimo che lo stesso possa essere erogato in due soluzioni con le seguenti modalità:

- il 50% sulla base del programma finanziario approvato, e previa presentazione di idonea fidejussione;
- il 50% a seguito della presentazione della rendicontazione a manifestazione avvenuta.

X La liquidazione del contributo, a conclusione dell'attività per cui è stato concesso, potrà avvenire sulla base di una dettagliata rendicontazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dallo stesso, ai sensi dell'art. 4 della Legge 04 Gennaio 1968

15, attestante la corrispondenza delle risultanze del rendiconto alla verità nonché alla sussistenza di tutte le note giustificative, che conducono al rendiconto medesimo. Detta dichiarazione dovrà attestare esplicitamente l'ammontare degli eventuali contributi elargiti o comunque promessi da altri Enti o da privati.

E' in ogni caso fatta salva per il beneficiario la facoltà di allegare, ed al Comune di richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma precedente, tutta la documentazione probatoria della rendicontazione medesima.

Nel caso in cui dovesse emergere dalla rendicontazione prodotta una spesa inferiore a quella originariamente preventivata, il contributo viene ridotto in misura proporzionale. X

REGIONE LIGURIA

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

16100 GENOVA,

4/8/1994

Prot. N. 14754 Allegati

Risposta alla nota del

CITTA' di ALASSIO	
Protocollo Generale	
11.08.94	18495
N°	Rip. <i>P-17</i>

OGGETTO:

Deliberazione C.C.31 in data 30/6/1994.
Concernente: regolamento per la concessione
di contributi e di collaborazione alle
spese approvate dal Consiglio Comunale.

Al Comune di
Alassio

Si comunica che questo Comitato di Controllo esaminata la
deliberazione in oggetto nella seduta del 2/8/1994 (atto n. 14670) non
ha formulato sulla stessa alcun rilievo.

Si rileva, peraltro, l'opportunità di acquisire copia del
Regolamento in questione quale documentazione da porre agli atti di
questo Comitato.

Il Presidente
Avv. R. Bracco

PC/pc